



Ministero dell'Istruzione

Pizzo li 02-02-2024

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
DI PIZZO**

Via Marcello Salomone - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X
Tel. 0963 534988 - Sito web: <https://www.itnauticopizzo.edu.it>
mail: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it



**AL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO
LORO SEDI
Ai genitori degli alunni
della SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO
e p.c. AL D.S.G.A.
ALBO/Sede/Sito Web**

Circolare n° 86

OGGETTO: Abolizione dell'obbligo di certificazione medica per la riammissione a scuola.

Si informano le famiglie e il personale scolastico che la Legge Regionale n. 46 del 25 ottobre 2023 art 29 bis. ha abolito l'obbligo di presentare il certificato medico per la riammissione a scuola. Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria BURC n. 233 in data 25 ottobre ed è immediatamente efficace. Sulla base del suddetto provvedimento, non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia. Come si evince dalla stessa Legge Regionale n. 46 del 25 ottobre 2023, restano fatti salvi eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per fronteggiare le malattie infettive e diffuse. Pertanto, fuori dai suddetti casi, il rientro a scuola avverrà con autocertificazione.

Si vuole precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità da parte delle famiglie. Pertanto, si consiglia di non fare rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso che potrebbero nuocere non solo alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe e del personale docente e non docente, ma anche e in primo luogo al benessere fisico e psicologico dei vostri figli stessi.

Si precisa inoltre che per 33 settimane di scuola il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva, come da normativa vigente.

I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l'andamento delle assenze al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle Famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico. Si ricorda altresì alle Famiglie che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'Alunno.

Per facilitare la procedura di giustificazione da parte delle famiglie si allega un modello di autocertificazione delle varie assenze ed è valido per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco Vinci